

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

AVVISO

per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico.

INDICE:

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 tipologia ed entità del contributo
- art. 3 soggetti beneficiari
- art. 4 interventi finanziabili
- art. 5 spese ammissibili
- art. 6 presentazione della domanda di contributo
- art. 7 esclusione delle domande di contributo
- art. 8 istruttoria delle domande di contributo
- art. 9 concessione ed erogazione anticipata di una quota del contributo
- art. 10 rendicontazione della spesa
- art. 11 vincolo di destinazione
- art. 12 ispezioni e controlli
- art. 13 revoca del provvedimento di concessione
- art. 14 comunicazioni e informazioni

ALLEGATO A: modulo per la presentazione della domanda di contributo

ALLEGATO B: modulo «de minimis»

ALLEGATO C: istruzioni per le imprese per la compilazione del modulo «de minimis»

ALLEGATO D: dichiarazione marca da bollo

art. 1 oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la Regione intende erogare contributi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi volti a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva unitamente alla riduzione dei consumi energetici e al risparmio idrico.

art. 2 tipologia ed entità del contributo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'entità massima del contributo in conto capitale che può essere concesso per ciascuna domanda:
 - a) è pari al 100 per cento della spesa ammissibile;
 - b) è pari, al massimo, a 100.000 euro.
2. Per i soggetti beneficiari rispetto ai quali si riscontri la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i contributi sono concessi ai sensi degli articoli da 1 a 12 e dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive.

3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento all'uso dell'infrastruttura sportiva, il richiedente è tenuto a comprovare che:
 - a) l'uso dell'infrastruttura sportiva non sia riservato a un unico sportivo professionista e che il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenti annualmente almeno il 20% del tempo complessivo;
 - b) l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
5. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, trattandosi di aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80% dei costi ammissibili e non richiede l'applicazione del "funding gap".
6. Nell'ambito dell'attività istruttoria, possono essere individuati gli interventi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), par. 1 e sono riconducibili a interventi in favore di attività non economiche e/o di rilevanza locale.
7. I criteri da applicare ai fini della valutazione dell'assenza di attività economica e/o di presenza di rilevanza locale di cui al comma 6, sono i seguenti:
 - a) l'impianto sportivo deve essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello sport;
 - b) nell'impianto sportivo non deve essere svolta, direttamente o indirettamente, un'attività economica o tale attività deve essere residuale;
 - c) l'impianto sportivo deve rivestire un interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento;
 - d) l'esclusione di impatti sulla concorrenza tra Stati membri e di attrazione di investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale impianto sportivo;
 - e) il contributo deve riguardare strutture sportive che, per effetto dello stesso, non sono né saranno omologate dalle Federazioni sportive nazionali ai fini dello svolgimento di eventi sportivi internazionali.
8. In alternativa al regime di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, la società o l'associazione richiedente può optare per il regime "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora la società o l'associazione richiedente opti per tale regime di aiuto, è tenuta a trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in "de minimis".
9. Ai fini del presente articolo, per "impianto sportivo" si intende la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, spazi per il pubblico e impianti tecnici.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche:
 - a) con sede operativa in Regione;
 - b) proprietarie dell'immobile oggetto dell'intervento, situato nel territorio regionale;
 - c) in alternativa alla lettera b), che siano in possesso di idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento.
2. Le società e le associazioni beneficiarie sono tenute a mantenere i requisiti di cui al comma 1 per la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 11.

art. 4 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati:
 - a) al miglioramento dell'efficienza energetica;
 - b) al miglioramento dell'efficienza idrica;
 - c) alla riduzione del consumo di energia prodotta da fonti fossili;
 - d) alla riduzione del consumo di risorse idriche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano:

FINALITÀ	TIPO DI INTERVENTO
Miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione del consumo di energia da fonti fossili	involucro edilizio: coibentazione strutture opache racchiudenti il volume riscaldato
	pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua; sistemi ibridi anche con sonde geotermiche
	collettori solari termici destinati: - alla climatizzazione invernale e alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili; - alla produzione di acqua calda sanitaria
Miglioramento dell'efficienza idrica e riduzione del consumo di risorse idriche	- realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; - realizzazione di reti e serbatoi separati per la raccolta delle acque meteoriche; - raccolta delle acque da sistemi di sgrondo da utilizzare per l'irrigazione e gli scarichi sanitari; - realizzazione di vasche o di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche
	installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e di riduzione di flusso: - apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico per l'uso sanitario; - apparecchi a risparmio idrico per l'uso irriguo
	installazione di sistemi di recupero dell'acqua di scarico dalle pompe acqua-acqua e aria-acqua
	installazione di sistemi di controllo della pioggia e dell'umidità del terreno da irrigare

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le spese indicate nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa, sostenute dalla società o dall'associazione successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo:
 - a) per la progettazione dell'intervento;
 - b) per la realizzazione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
 - c) per l'IVA, qualora rappresenti un costo per la società o per l'associazione.
2. Il contributo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in caso di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 del presente avviso. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 08.00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e fino alle ore 24.00 del decimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle domande.

2. Le domande di contributo sono inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC *ambiente@certregione.fvg.it* della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Ciascuna società o associazione può presentare un'unica domanda di contributo riferita a un unico immobile adibito ad attività ludico sportiva. La domanda deve comprendere almeno un intervento per ogni finalità indicata all'articolo 4, comma 2.
4. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, una società o un'associazione presenti più domande, riferite al medesimo immobile o a più immobili adibiti ad attività ludico sportiva, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile.
5. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda, attestata dal sistema di posta elettronica certificata.
6. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) con firma autografa allegando copia del documento di identità, oppure con firma digitale, è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento;
 - b) preventivo di spesa dell'intervento;
 - c) eventuale dichiarazione «de minimis»;
 - d) copia del documento attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.
7. Gli interventi descritti nella relazione illustrativa di cui al comma 6, lettera a) non possono essere modificati, sostituiti o integrati, successivamente al ricevimento della domanda ai sensi del comma 5.

art. 7 esclusione delle domande di contributo

1. Sono rigettate, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione alla società o all'associazione richiedente, le domande di contributo:
 - a) presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6;
 - b) prive di sottoscrizione o non sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 6;
 - c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
 - d) inviate a un indirizzo di PEC diverso da quello indicato nell'articolo 6.

art. 8 istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.
2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione alla società o all'associazione richiedente.

art. 9 concessione del contributo ed erogazione anticipata di una quota del contributo

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale

competente in materia di energia da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. I lavori relativi alla realizzazione dell'intervento finanziato devono essere iniziati entro il termine di dodici mesi dalla data di emissione del provvedimento di cui al comma 2 e devono essere ultimati entro ventiquattro mesi da tale data.
4. I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati di dodici mesi, su motivata istanza della società o dell'associazione beneficiaria, presentata anteriormente alla scadenza dei termini medesimi. In ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori non può essere fissato o prorogato oltre i sei mesi antecedenti il termine perentorio di cui all'articolo 10, comma 1.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile, a favore della società o dell'associazione richiedente, a condizione che questa presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione.
6. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare spettante, previa presentazione della dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento alla società o all'associazione interessata.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Entro dodici mesi dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro il termine perentorio di sessanta mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, la società o l'associazione beneficiaria presenta tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000.
2. La documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è costituita:
 - a) dalle fatture o da documenti equivalenti, intestati al beneficiario e riportanti l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale, mediante la dicitura: "*Spesa sostenuta a valere sull'avviso emanato con decreto n. 4831/AMB del 22/09/2022*";
 - b) da documenti attestanti l'avvenuto pagamento, mediante bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità;
 - c) per le spese tecniche, dal modello F24 unito a una dichiarazione del legale rappresentante attestante il versamento delle ritenute fiscali, con il modello medesimo;
 - d) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione beneficiaria, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data e l'ora di presentazione della rendicontazione della spesa sono determinate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.
4. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla società o all'associazione interessata assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di concessione del contributo è revocato e ne è data comunicazione alla società o all'associazione interessata.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

6. Il responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione ai sensi del comma 1, emette il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo nella misura spettante e ne dà comunicazione alla società o all'associazione interessata.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR FVG con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento alla società o all'associazione interessata.

art. 11 vincolo di destinazione

1. 4 della legge regionale 7/2000, le società e le associazioni beneficiarie sono tenute a mantenere la destinazione degli immobili oggetto dell'intervento finanziato, per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'intervento stesso.

art. 12 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalla società o dall'associazione beneficiaria.

art. 13 revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte della società o dell'associazione beneficiaria oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:
 - a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo;
 - b) qualora la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
 - c) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;
 - d) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
 - e) in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 12, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - f) in caso di accertata violazione della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2020, n. 136);
 - g) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 12.
2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo spettante in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:
 - a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
 - b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.
3. Il responsabile del procedimento comunica alla società o all'associazione beneficiaria l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.
4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 14 comunicazioni e informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Energia
2. Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.